



11.01.2010 / HS

Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Chevrier 05.3443 del 17 giugno 2005

Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale

1. Il postulato

Il 7 ottobre 2005 il Consiglio nazionale ha trasmesso il seguente postulato del consigliere nazionale Maurice Chevrier:

05.3443

Postulato Chevrier

Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale

Testo del postulato del 17 giugno 2005

Il Consiglio federale è incaricato di verificare la gravità delle azioni commesse in banda e di trarne le debite conclusioni, lanciando una campagna di sensibilizzazione e adeguando il nostro diritto penale.

Cofirmatari

Amherd Viola, Bader Elvira, Barthassat, Baumann J. Alexander, Beck, Bugnon, Burkhalter, Bächler, Cathomas, Darbellay, Dormond Béguelin, Dupraz, Eggly, Fattebert, Galladé, Germanier, Glasson, Guisan, Humbel Näf, Häberli-Koller, Kohler, Pagan, Perrin, Randegger, Reymond, Riklin, Rime, Robbiani, Simoneschi-Cortesi, Veillon, Walker Felix, de Buman (32)

Motivazione

I media riportano quotidianamente di eccessi commessi in banda negli ambiti più svariati. Muri imbrattati, estorsioni ai danni di alunni, molestie, pestaggi, stupri, esecuzioni sono più o meno regolarmente oggetto delle notizie di cronaca. La dinamica del «branco» svolge un ruolo importante o addirittura determinante nella commissione di questi reati, spesso gratuiti e talvolta ignobili. Tale dinamica deresponsabilizza gli autori di tali atti, che in molti casi non riconoscono il carattere eccessivo dei loro comportamenti. Il fatto di appartenere a un «clan», a un gruppo, galvanizza e obnubila l'individuo, il quale perde il senso della realtà e non è più in grado di misurare la portata e la gravità dei suoi atti. L'aumento del numero di casi e del livello di violenza, e talvolta anche di crudeltà, ci spingono a reagire. Innanzitutto conducendo una campagna di sensibilizzazione della popolazione, indirizzata in particolare agli adolescenti e ai giovani adulti. In seguito, adeguando il diritto penale, le cui disposizioni vigenti in materia di protezione della vita, dell'integrità fisica e del patrimonio ci sembrano insufficienti.

Quel che è peggio, è che nell'ambito dei crimini e delitti contro la libertà e delle infrazioni contro l'integrità sessuale, il fatto di agire in banda non costituisce nemmeno una circostanza aggravante. Occorre colmare queste lacune e tutte quelle che saranno messe in luce nel corso dello studio di questa delicata problematica.

Parere del Consiglio federale del 31 agosto 2005

Il Consiglio federale ritiene che in linea di principio sia giustificato effettuare un'analisi della gravità dei reati commessi in banda. Tuttavia, al fine di adottare le misure necessarie, occorrerebbe parallelamente chinarsi sulle cause di questo fenomeno caratteristico della nostra epoca. Si potrà decidere se tali misure dovranno consistere in una campagna di sensibilizzazione, in una modifica del Codice penale (CP) o in altri provvedimenti soltanto quando gli studi necessari saranno stati completati. L'autore del postulato sembra invece tendere ad anticipare i risultati di detta analisi. Il Consiglio federale non può pertanto dichiararsi disposto a lanciare già ora una campagna di sensibilizzazione accompagnata da una revisione del CP. Ciò contraddirebbe il senso e lo scopo del postulato (cfr. art. 123 LParl, RS 171.10). Il Consiglio federale ritiene che simili provvedimenti al momento attuale non si rivelino appropriati. Tenuto conto di queste precisazioni, il Consiglio federale è disposto ad accogliere il postulato.

Proposta del Consiglio federale del 31 agosto 2005

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Benché il titolo e il testo del postulato parlino genericamente di reati commessi in banda, dalla motivazione emerge che l'intervento si riferisce specificamente agli atti delle bande giovanili e non verte su reati minori. L'espressione stessa di «reati commessi in banda» indica il carattere grave di tali reati. Inoltre il postulato adduce come esempio vari reati violenti e sessuali.

2. Norme in materia di reati collettivi

È incontestato che i reati collettivi possono risultare particolarmente pericolosi. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale pericolo è dato sostanzialmente dal fatto che l'unione rende forti gli autori, aumenta la probabilità di reiterazione del reato e osteggia chi vuole smettere di delinquere. Il legislatore ha tenuto conto di questa circostanza in svariati modi.

2.1 Reati commessi in banda

Per i reati commessi in banda, il Codice penale (CP), il Codice penale militare (CPM) e la legge sugli stupefacenti (LStup) prevedono singole fattispecie qualificate, più severe di quelle comminate per il reato semplice, in particolare in caso di furto (art. 139 n. 3 CP, art. 131 n. 4 CPM), rapina (art. 140 n. 3 CP, art. 132 n. 2 CPM), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 2 CP) e traffico di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Per *banda* la legge intende un'unione di più persone costituitasi per la commissione reiterata di un determinato reato. La dottrina, per contro, non ha ancora chiarito se è da considerarsi *banda* l'unione di sole due persone o se ce ne vogliono almeno tre. Stando al Tribunale federale occorrono un minimo d'organizzazione e di cooperazione alquanto intensa, se non altro l'accordo – tacito o esplicito – di commettere insieme un numero considerevole di reati. Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato deve conoscere le circostanze dai quali scaturisce il reato commesso in banda. È considerato membro di una banda chi intende perpetrare, in qualità di correo, un reato assieme agli altri membri della banda ed è riconosciuto da questi ultimi come facente parte della banda.

La statistica non fornisce dati sui reati commessi in banda definiti in questa sede, ma si limita a indicare se di un reato rilevato dalla polizia sono sospettate più persone (cfr. n. 3). Nel presente rapporto il concetto di banda non ha pertanto l'accezione che assume nel Codice penale e nella legge sugli stupefacenti: non è infatti impiegato come termine tecnico, bensì colloquiale.

2.2 Rissa e aggressione

Sia il Codice penale sia il Codice penale militare prevedono una pena per gli atti di violenza commessi in banda. Secondo gli articoli 133 CP e 128 CPM (rissa) nonché 134 CP e 128a CPM (aggressione), chiunque prende parte ad una rissa o a un'aggressione, che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva da tre a cinque anni o con una pena pecuniaria. Sono punibili tutte le persone coinvolte nella rissa o nell'aggressione, anche se non sono gli autori diretti delle lesioni o dell'omicidio. Non è quindi necessario dimostrare la volontà di causare lesioni alla vittima: basta dimostrare l'intenzione di partecipare all'aggressione. Nel 1989 il legislatore ha introdotto gli articoli 134 CP e 128a CPM al fine di migliorare la lotta alle aggressioni commesse da gruppi di picchiatori contro singoli individui.

2.3 Reati sessuali collettivi

Contrariamente a quanto sostenuto nella motivazione del postulato Chevrier, secondo cui il fatto di agire in banda non costituirebbe una circostanza aggravante nei reati contro l'integrità sessuale, gli articoli 200 CP o 159b CPM consentono di inasprire la pena in tutti i casi di reato sessuale collettivo. A tal fine i giudici possono aumentare la pena sino a una volta e mezza quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. Benché anche in questo caso si tratti di un atto collettivo, a differenza dei reati commessi in banda, non è tuttavia necessaria la volontà di perpetrare vari reati.

2.4 Reati collettivi e commisurazione della pena in generale

Nel commisurare la pena ai sensi degli articoli 47 CP o 41 CPM, i giudici possono, nei limiti della comminatoria esistente, determinare la colpa e quindi la gravità del reato tenendo conto del fatto che il reato è stato commesso da più persone o in banda anche quando si tratta di fattispecie per le quali le pertinenti norme speciali non prevedono una qualifica esplicita.

3. Reati collettivi alla luce della statistica

Considerato che un *reato commesso in banda* è una forma di reato collettivo, occorre innanzitutto definirne l'aspetto meramente quantitativo. Un reato collettivo non è automaticamente un «reato commesso in banda», sinonimo di una delinquenza più grave, che implica altre caratteristiche, quali un determinato tipo e gravità di reato o la recidività (cfr. n. 6.1 e 6.2.).

Finora le varie lacune della Statistica criminale di polizia della Confederazione (SCP) non hanno permesso di determinare il numero e l'età degli autori di reati collettivi. La situazione cambierà nel 2010, quando sarà a disposizione per la prima volta una versione integrale della SCP riveduta e allestita su nuove basi unitarie (cfr. anche n. 7.2.1). Dal 2008, 17 Cantoni si sono collegati alla nuova SCP. Grazie al loro contributo, già oggi sono disponibili determinate informazioni sull'età e il numero degli indiziati di violazioni del Codice penale rilevate dalla polizia nel 2008 in 17 Cantoni.

Tabella 1

Età dell'autore, in base all'indiziato più giovane	Numero di indiziati per ogni reato chiarito secondo il CP nel 2008 (nei 17 Cantoni collegati alla nuova SCP)											
	1		2		3		4		5-10		>10	
	No*	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Minorenni	5601	50.0	2762	24.0	1209	11.0	662	5.9	862	7.6	215	1.9
dai 18 ai 21 anni compiuti	4655	66.0	1311	19.0	454	6.5	215	3.1	291	4.1	96	1.4
dai 21 ai 25 anni compiuti	6292	76.0	1304	16.0	435	5.2	182	2.2	89	1.1	9	0.1
Totale minorenni + giovani adulti	16548		5377		2098		1059		1242		320	
Altri gruppi d'età	36770	89.0	3748	9.1	620	1.5	201	0.5	60	0.1	1	0.0
TOTALE indiziati di reato 68044	53318		9125		2718		1260		1302		321	

* No = nominale

Tabella 2

Età dell'autore, in base all'indiziato più vecchio	Numero di indiziati per ogni reato chiarito secondo il CP nel 2008 (nei 17 Cantoni collegati alla nuova SCP)											
	1		2		3		4		5-10		>10	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Minorenni	5601	61.0	2002	22.0	810	8.8	383	4.2	340	3.7	43	0.5
dai 18 ai 21 anni compiuti	4655	72.0	1001	15.0	375	5.8	202	3.1	202	3.1	49	0.8
dai 21 ai 25 anni compiuti	6292	80.0	976	12.0	253	3.2	139	1.8	135	1.7	22	0.3
Totale minorenni + giovani adulti	16548		3979		1438		724		677		114	
Altri gruppi d'età	36770	83.0	5146	12.0	1280	2.9	536	1.2	625	1.4	207	0.5
TOTALE indiziati di reato 68044	53318		9125		2718		1260		1302		321	

Tabella 3: somma di tutti i casi con più indiziati per ogni reato

	Nominale	Quota di partecipazione a reati con 2 e più indiziati, in %	Quota di partecipazione a tutti i 68044 reati secondo il CP
Totale dei casi con più indiziati	14726	100	21.5
Con almeno un giovane coinvolto	10096	68.5	14.8
Soltanto giovani	6932	47	10.2
Con almeno un adulto di oltre 25 anni coinvolto	7794	53	11.5
Soltanto adulti di oltre 25 anni	4630	31.5	6.8
Giovani e adulti (gruppi misti)	3164	21.5	4.6

Tabella 3a: somma dei casi con almeno tre indiziati per ogni reato

	Nominale	Quota di partecipazione a reati con 3 e più indiziati, in %	Quota di partecipazione a tutti i 68044 reati secondo il CP
Totale dei casi con più indiziati	5601	100	8.25
Con almeno un giovane coinvolto	4719	84.25	6.95
Soltanto giovani	2953	52.7	4.35
Con almeno un adulto di oltre 25 anni coinvolto	2648	47.3	3.9
Soltanto adulti di oltre 25 anni	882	15.75	1.3
Giovani e adulti (gruppi misti)	1766	31.5	2.6

Tabella 4: giovani coinvolti in casi con più indiziati, raggruppati in base all'età

Età dell'autore, in base all'indiziato <u>più giovane</u> (tabella 1)	Nominale	Quota di partecipazione a reati con 2 e più indiziati, in %	Quota di partecipazione a tutti i 68044 reati secondo il CP
Minorenni	5710	38.8	8.4
dai 18 ai 21 anni compiuti	2367	16.0	3.4
dai 21 ai 25 anni compiuti	2019	13.7	3.0
Totale	10096	68.5	14.8

Tabella 4a: giovani coinvolti in casi con almeno tre indiziati, raggruppati in base all'età

Età dell'autore, in base all'indiziato <u>più giovane</u> (tabella 1)	Nominale	Quota di partecipazione a reati con 3 e più indiziati, in %	Quota di partecipazione a tutti i 68044 reati secondo il CP
Minorenni	2948	52.65	4.35
dai 18 ai 21 anni compiuti	1056	18.85	1.55
dai 21 ai 25 anni compiuti	715	12.75	1.05
Totale	4719	84.25	6.95

Le tabelle si fondano sulla banca dati SCP presso l'Ufficio federale di statistica (UFS), allo stato del 10 febbraio 2009. Nella tabella 1 gli indiziati sono raggruppati in base all'età del co-autore più giovane, nella tabella 2 in base all'età di quello più vecchio; significa che nella cerchia degli indiziati vi è almeno una persona di questa fascia d'età. Sovrapponendo le due tabelle, si ottiene il numero di casi con più di un indiziato nei quali erano coinvolti giovani e adulti (gruppi misti) oppure soltanto giovani o soltanto adulti (tabelle 3 e 3a).

Dalle tabelle emerge in sostanza che:

- il 21,5 per cento delle violazioni del Codice penale rilevate dalla polizia nel 2008 in 17 Cantoni è stato perpetrato da almeno due indiziati, il che induce a supporre che si tratti di reati commessi in gruppo. La presenza di due soli indiziati non implica tuttavia sempre l'esistenza di un *gruppo* di autori: si può infatti trattare di denunce reciproche, in cui entrambe le persone figurano sia come parti lese sia come imputate. Le statistiche non permettono di stabilire la quota di questi casi e quindi nemmeno di conoscere l'effettiva portata dei reati commessi in gruppo. Le tabelle 3a e 4a tengono conto di questa difficoltà escludendo i casi con soli due indiziati e limitandosi a quelli con almeno tre indiziati. Questi ultimi rappresentano l'8,25 per cento di tutte le violazioni del Codice penale;
- la percentuale di giovani (minorenni e giovani adulti) che hanno preso parte a reati collettivi è pari al 68,5 per cento nei casi con almeno due indiziati e all'84,25 per cento nei casi con almeno tre indiziati; si tratta di una percentuale spropositamente elevata, considerato che i casi in cui sono coinvolti giovani (compresi gli autori singoli) costituiscono soltanto il 39 per cento del totale dei reati rilevati secondo il Codice penale;
- per quanto riguarda i giovani coinvolti in casi con due o più indiziati, i minorenni prevalgono sui giovani adulti (circa il 39 % contro il 30 %). Il coinvolgimento dei minorenni è ancora più marcato nei casi che vedono la partecipazione di almeno tre indiziati (circa il 52,5 % contro il 31,5 %). Con l'aumentare dell'età, la tendenza a commettere reati in gruppo diminuisce gradualmente.

4. Focalizzazione sulla delinquenza di «bande giovanili»

Come illustrato al numero 1, il postulato Chevrier verte sui reati gravi commessi da bande giovanili. In base a quanto esposto nel numero 3, la maggior parte dei reati commessi in banda è difatti imputabile ad autori giovani, ovvero a minorenni e a giovani adulti.

Alla luce di tali premesse, qui di seguito sarà opportuno spostare l'accento sui reati gravi commessi dalle bande giovanili.

5. Rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009 intitolato «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media»

Negli ultimi anni, svariati casi di atti violenti spesso commessi da bande giovanili hanno spostato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media sulla violenza giovanile. Si tratta di episodi che hanno indotto un clima d'insicurezza e allarmato ampie cerchie della popolazione scatenando reazioni anche sul piano politico. Visto che al postulato Chevrier, imperniato su un aspetto parziale della violenza giovanile, sono seguiti numerosi interventi incentrati sulla stessa tematica, il Consiglio federale ha effettuato un'analisi su vasta scala del fenomeno della violenza giovanile. Il risultato è stato il rapporto del 20 maggio 2009 intitolato «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale

e nei media»¹ in adempimento dei postulati Leuthard (03.3298), Amherd (06.3646) e Galladé (07.3665)². Il rapporto presenta un'analisi esaustiva delle cause e della portata del comportamento violento dei giovani, offre una visione d'insieme delle misure di prevenzione attuate in Svizzera e indica la via da seguire per prevenire la violenza giovanile in modo efficace. Rinunciando a fissare un limite di età preciso per i giovani, il rapporto non si riferisce soltanto agli autori di reato minorenni assoggettati al diritto penale minorile (DPMIn), ma anche ai cosiddetti giovani adulti, il cui comportamento illegale è giudicato sostanzialmente in base al Codice penale.

Il rapporto del Consiglio federale si riallaccia al rapporto del DFGP dell'11 aprile 2008 sulla violenza giovanile³, che analizzava la situazione e proponeva misure limitandosi sostanzialmente ai settori operativi del DFGP, ossia alle autorità di polizia, di perseguimento penale ed esecuzione delle pene e alla migrazione. Il rapporto del Consiglio federale ha tenuto conto e in parte sviluppato svariati aspetti illustrati dal DFGP, integrando in particolare il proprio pacchetto di misure con alcuni provvedimenti previsti dal DFGP, che ora saranno concretizzati e attuati su mandato governativo.

6. Giovani plurirecidivi

6.1 Introduzione

Il rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009 affronta anche la problematica dei *giovani plurirecidivi (ossia quelli che si fanno notare per un'intensa attività delinquenziale)*⁴, basandosi sui risultati di un'inchiesta effettuata nel 2008 dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) presso i corpi di polizia dei Cantoni e delle Città svizzere sui plurirecidivi al di sotto dei 21 anni. I risultati sono stati pubblicati nel luglio 2009 in un rapporto a parte⁵. L'inchiesta costituiva una delle varie misure adottate in seguito al rapporto del DFGP sulla violenza giovanile dell'11 aprile 2008.

Non esiste ancora una definizione uniforme del concetto di giovani plurirecidivi. Secondo un'idea molto diffusa, si tratta di autori recidivi che in un determinato lasso di tempo commettono vari reati di una certa gravità. Secondo una definizione più ampia, si tratta di soggetti provvisti di un'elevata energia criminale o particolarmente inclini alla violenza e/o per i quali si delinea una prognosi negativa.

¹ Il rapporto è stato allestito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Quattro gruppi di esperti, riuniti tre volte dalla primavera all'autunno 2008, hanno contribuito alla stesura. I lavori degli esperti e dell'UFAS si sono fondati su due rapporti peritali commissionati dall'UFAS in precedenza e pubblicati insieme al rapporto del Consiglio federale. L'UFAS è inoltre stato coadiuvato da un gruppo d'accompagnamento composto da svariati rappresentanti dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Consultabile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=27051>

² Postulato Leuthard 03.3298 del 17 giugno 2003 (Violenza giovanile); postulato Amherd 06.3646 del 6 dicembre 2006 (Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione); postulato Galladé 07.3665 del 4 ottobre 2007 (Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento).

³ Consultabile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/jugendgewalt.Par.0016.File.tmp/ber-jugendgewalt-ejpd-i.pdf>

⁴ Rapporto del Consiglio federale, pag. 12

⁵ Ufficio federale di polizia (fedpol); rapporto sui risultati dell'inchiesta svolta presso i Cantoni sui giovani con un'intensa attività delinquenziale; dicembre 2008. Consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2009/2009-07-02.Par.0003.File.tmp/Kantonsumfrage_Jugendliche_it.pdf

Stando ai risultati di studi internazionali, dal quattro al sei per cento dei giovani di una determinata classe di età rientra nella categoria dei giovani plurirecidivi, macchiandosi della maggior parte (40-60 %) dei reati commessi complessivamente dalle persone di quell'età. *Inoltre i giovani plurirecidivi sono spesso organizzati in gruppi o bande.*

Le ricerche sui giovani plurirecidivi permettono di raccogliere informazioni sugli autori della maggior parte dei reati giovanili gravi, commessi perlopiù da gruppi di giovani. Le informazioni sui giovani plurirecidivi sono quindi al contempo informazioni sui giovani organizzati in bande. Ecco perché l'inchiesta condotta da fedpol riveste un'importanza particolare per il presente rapporto e qui di seguito ne verranno approfonditi alcuni aspetti.

6.2 Giovani plurirecidivi: le cifre e i reati

Secondo il rapporto di fedpol, attualmente sono circa 500 giovani ad intensa attività delinquenziale in Svizzera. Questa cifra non poggia su rilevazioni statistiche esatte, ma su censimenti e stime dei corpi di polizia intervistati che tuttavia partono da definizioni tutt'altro che omogenee e piuttosto sommarie del concetto di giovani plurirecidivi. Comunque le varie definizioni fornite presentavano un denominatore comune: la recidiva e/o il sospetto di reato grave, ovvero violento.

Attualmente non è possibile fornire un quadro statistico in merito alla quota dei reati commessi dai circa 500 giovani plurirecidivi rispetto a tutti i reati registrati commessi da minorenni e giovani adulti⁶.

Per quanto riguarda in particolare le bande giovanili, l'inchiesta di fedpol ha confermato che anche in Svizzera i giovani plurirecidivi (ca. 300-500) agiscono perlopiù in gruppo. Ne risulta una notevole relativizzazione delle cifre riguardanti i giovani coinvolti in reati con più indiziati (cfr. n. 3), nella misura in cui la quota di giovani plurirecidivi è del quattro per cento al massimo. Tale dato di fatto rispecchia il giudizio generale secondo cui l'attività di bande giovanili criminali in Svizzera è di portata limitata nel confronto internazionale. Non tutti i Cantoni conoscono questo problema. La maggior parte dei corpi di polizia intervistati ritiene che né la formazione di nuove bande né il numero di giovani plurirecidivi sia aumentato considerevolmente negli ultimi anni, ma che si sia assistito piuttosto a un incremento della brutalità e della frequenza dei reati, della mancanza di rispetto e della violenza fine a sé stessa. Non è stato possibile contestualizzare tutti questi cambiamenti in un quadro statistico.

6.3 Composizione e struttura delle bande giovanili

Secondo le informazioni fornite dai corpi di polizia intervistati, in Svizzera la tipica banda giovanile si compone di 2 – 5 giovani, generalmente di sesso maschile; sono rari i gruppi più numerosi⁷. Le eventuali ragazze presenti sono semplici gregari.

Inoltre i gruppi non sono strutturati in modo rigorosamente gerarchico e la loro composizione è variabile. Tuttavia, si constata spesso la presenza di «nuclei duri» composti da cosiddetti capibanda o capibranco. Capita che interi gruppi si sciolgano e la situazione si calmi quando un capobanda viene allontanato in seguito a una pena, a una misura o per altri motivi. I

⁶ Secondo l'attuale SCP, nel 2008 sono stati registrati circa 10 970 indiziati di reato minorenni, di cui 2 900 per reati violenti. Nello stesso anno, sono state pronunciate circa 14 640 sentenze contro minorenni, di cui 2 420 per reati violenti. Per un confronto coerente con il gruppo dei 500 giovani plurirecidivi, che include pure giovani adulti fino ai 21 o addirittura i 25 anni, occorrerebbe integrare queste cifre con il numero dei reati registrati commessi da persone di questa classe d'età, cosa che le attuali statistiche non permettono di fare.

⁷ Questo fatto è confermato anche dalle cifre fornite al n. 3 (tabelle 1 e 2).

gruppi si compongono di diverse etnie, ma prevalgono quella balcanica, turca o nordafricana (soprattutto nella Svizzera occidentale).

Praticamente tutti i membri provengono da un contesto migratorio e non sono ben integrati nella società. Molti appartengono inoltre a un ceto poco istruito, e le loro biografie sono contrassegnate da problemi familiari e di apprendimento scolastico, il che spiega le scarse opportunità e prospettive sul mercato del lavoro. La famiglia d'origine è spesso disastrosa, e il controllo e la guida da parte dei genitori sono limitate; si registra un'assenza di valori e di rispetto nei confronti delle autorità, del prossimo in generale e anche degli oggetti (cfr. anche n. 6.7). Tale situazione potrebbe essere riconducibile in larga misura alla scarsa integrazione sociale dei giovani e delle loro famiglie.

6.4 *Insorgere di bande giovanili: le cause*

Spesso la banda funge da surrogato della famiglia e compensa la mancanza di affetti familiari. Fino ad un certo punto, per i giovani è scontato agire in gruppo, anche quando si tratta di attività legali. Quando si staccano dalla famiglia d'origine, i giovani la sostituiscono con i pari, ossia i gruppi di coetanei. Il carattere dei rapporti di vicinato influisce sull'insorgere di bande criminali. Chi cresce in un quartiere problematico in cui i giovani tendono ad incoraggiare la delinquenza corre un rischio più alto di compiere reati e di associarsi a una banda.

6.5 *Reati commessi dalle bande giovanili*

Per quanto riguarda la delinquenza delle bande giovanili, non si può affermare che siano specializzate in un tipo di reato. Tuttavia, i reati violenti (per lo più vie di fatto o lesioni semplici, spesso nel quadro di risse), i danneggiamenti (atti vandalici, imbrattamenti), i furti implicanti l'uso della violenza e altri tipi di furto, compresi quelli con scasso, vengono spesso commessi in forma combinata e quasi esclusivamente in gruppo. Frequenti sono pure i reati contro il patrimonio e le infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Spesso i reati sono commessi sotto l'influsso di bevande alcoliche e/o della cannabis o marijuana. L'uso di droghe più pesanti è raro. Di solito i reati non sono pianificati, ma piuttosto compiuti istintivamente, dettati dall'opportunità o scatenati da presunte provocazioni. Sorprendentemente, i corpi di polizia intervistati riportano pochissimi reati sessuali. Nemmeno il cosiddetto «happy slapping», la pornografia e la rappresentazione di atti di cruda violenza sui telefoni cellulari sono considerati un problema particolare.

Di norma gli imbrattatori si distinguono chiaramente dalle altre bande giovanili. Sebbene costringano la polizia a impiegare molte risorse, si limitano più o meno ai danneggiamenti, ed è piuttosto improbabile che un imbrattatore intraprenda una carriera criminale da adulto. I corpi di polizia intervistati hanno menzionato soltanto incidentalmente i gruppi di estremisti di destra che commettono reati violenti, e i giovani tifosi violenti coinvolti in risse e danneggiamenti soprattutto in occasione di manifestazioni sportive (cfr. n. 7.4). Nessun giovane appartenente agli ambienti di estrema sinistra è stato rilevato nella categoria dei giovani plurirecidenti. Tali gruppi richiedono un'analisi approfondita a parte.

6.6 *Luoghi in cui sono commessi i reati*

I giovani plurirecidenti agiscono soprattutto in contesti urbani, in ogni caso non passano all'azione di nascosto, ma prediligono i luoghi pubblici frequentati da coetanei e da altre persone in generale: stazioni ferroviarie, centri commerciali, centri giovanili, discoteche, parchi, piazze, *fast food*, centri delle città, spazi in cui si svolgono feste o grandi eventi, comprese le aree adiacenti. Questi luoghi assicurano, da un lato, una certa anonimità garantendo, dall'altro, un certo «movimento». Si tratta di luoghi in cui i giovani si danno appuntamento. Di norma i giovani evitano i quartieri in cui vivono, nei quali sono meglio conosciuti e possono

essere individuati più facilmente se commettono reati. I giovani non passano per forza il tempo libero nel proprio Cantone di domicilio, visto che l'ampia offerta di trasporti pubblici consente loro di spostarsi rapidamente da un luogo all'altro quasi 24 ore su 24.

6.7 Cause e moventi dei reati

I moventi addotti dagli stessi giovani sono in sostanza:

noia, ricerca di emozioni forti, soldi facili, presunte provocazioni, il desiderio di farsi rispettare o di ristabilire l'onore perduto. Spesso i giovani non sono inclini ad addurre una motivazione o forniscono motivazioni pretestuose.

Secondo gli specialisti di polizia, i motivi principali alla base degli atti commessi dai giovani plurirecidivi sono:

- l'appartenenza a un ceto sociale poco istruito e i problemi familiari o di scolarizzazione. Le aggressioni svolgono una funzione compensatoria per celare una scarsa fiducia in se stessi, complessi d'inferiorità, insicurezze e paure. Commettendo reati violenti, questi giovani si sentono più forti;
- il consumo di alcool e di marijuana o canapa non è considerato un motivo diretto, ma è comunque un elemento molto importante visto il suo effetto disinibitorio che permette di dar libero sfogo a frustrazioni e rabbia pregresse. Questa rabbia indistinta si rivolge contro oggetti e persone;
- l'agire in gruppo riveste un'importanza particolare. I giovani cercano il senso di appartenenza al gruppo per colmare il vuoto affettivo lasciato dall'assenza emotiva dei genitori o dalla violenza vissuta all'interno del proprio nucleo familiare. Infrangere un tabù commettendo un reato collettivo li unisce e conferisce loro un sentimento di potere. I gregari subiscono spesso la pressione del gruppo e possono arrivare ad azioni che non compirebbero mai autonomamente. Spesso i gregari abbandonano la strada della criminalità una volta cambiato il giro di amici in seguito a un lavoro, al trasferimento in un'altra parte della città o per altri motivi.
- sovente i giovani si conoscono da parecchio tempo poiché vivono negli stessi quartieri (spesso problematici), frequentano o hanno frequentato le stesse scuole o si sono addirittura incontrati in un centro per l'esecuzione delle misure per giovani delinquenti.

I giovani plurirecidivi non sono spinti a delinquere soltanto per ragioni individuali e biografiche o dalle dinamiche di gruppo, ma anche le tentazioni del mondo di oggi. Certo, i corpi di polizia intervistati non citano esplicitamente i video e i giochi violenti offerti dai nuovi mezzi di comunicazione (e infatti non erano stati interrogati in merito); tuttavia, la vicinanza agli ambienti gangsta⁸ e hip hop lascia presupporre che il mondo mediatico banalizzi ed esalti l'attività criminale e la violenza, fungendo da esempio e fonte d'ispirazione per i giovani. I nuovi mezzi di comunicazione sono inoltre fondamentali per la comunicazione tra i membri del gruppo, che possono ad esempio mobilitarsi in breve tempo per prepararsi a una rissa.

Le possibili cause dell'attività criminale dei giovani plurirecidivi illustrate dai corpi di polizia intervistati corrispondono in sostanza ai fattori di rischio analizzati nel quadro di numerose inchieste, come sono descritti anche nel rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009⁹: oltre alle caratteristiche personali sfavorevoli, quali un deficit di attenzione, l'impulsività e la scarsa intelligenza, vi è in primo luogo un contesto familiare svantaggiato, gravato da svariati problemi, quali genitori estraniati, affetti da turbe psichiche o delinquenti,

⁸ Il *gangsta rap* è un genere di musica rap che racconta, in termini violenti, la vita di un «gangster», inteso come membro di una gang giovanile.

⁹ Rapporto del Consiglio federale, pag. 14 segg.

scarso impegno e controllo da parte dei genitori, incuria, abusi o altri metodi di educazione problematici. A ciò si aggiungono altre circostanze sfavorevoli, quali la penalizzazione sociale, l'appartenenza a un ceto poco istruito, problemi scolastici, la mancanza di prospettive professionali e quartieri difficili, in cui questo tipo di problemi si accumulano creando un clima che favorisce l'insorgere di bande giovanili.

7. Misure

7.1 Osservazioni generali

I reati commessi in gruppo o in banda sono perlopiù imputabili ad autori giovani. Vanno pertanto adottate misure appropriate in particolare per questo tipo di autori.

Le cause e le manifestazioni della violenza giovanile si distinguono appena da quelle delle gravi forme di criminalità giovanile. Spesso un giovane, prima di aderire a una banda criminale, è esposto per molto tempo a svariati influssi negativi, per cui la sua inclinazione a compiere reati non nasce nella banda o a causa di essa. Pertanto, le misure efficaci contro la violenza giovanile in generale sono sostanzialmente anche quelle più durature contro le bande giovanili. Le misure di polizia adottate contro le bande giovanili sono indubbiamente importanti e necessarie, considerato che queste costituiscono un importante fattore di rischio o un terreno fertile per la violenza giovanile. Le misure specifiche contro i reati commessi in banda tuttavia non fanno che debellare i sintomi di un problema più grave.

7.2 Misure proposte nel rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009

Come illustrato nel rapporto del 20 maggio 2009¹⁰, attualmente il Consiglio federale ritiene necessario adottare soprattutto le seguenti tre misure per prevenire la violenza giovanile: (1) perfezionare le basi statistiche, (2) sostenere gli enti cantonali e locali competenti per la prevenzione della violenza, (3) tutelare i bambini e i giovani dall'influenza dei media.

7.2.1 Perfezionare le basi statistiche sulla violenza giovanile

Come menzionato in precedenza (cfr. n. 3), sin dal 2006 l'UFS, di concerto con i Cantoni, sta perfezionando la Statistica criminale di polizia della Confederazione (SCP). La nuova SCP sarà a disposizione per la prima volta nel 2010. In sostanza verranno colmate le lacune delle attuali tecniche di rilevamento, armonizzati i principi di rilevamento e di valutazione tra i Cantoni e riunite le statistiche nazionali e cantonali. Aumenterà notevolmente anche il valore informativo della SCP, soprattutto per quanto riguarda le bande criminali, poiché conterrà più dati sull'età, il sesso, la cittadinanza e lo statuto di soggiorno degli autori nonché sui reati commessi. Fornirà inoltre cifre sugli autori di reati collettivi e, in generale, sui giovani plurirecidenti.

A parte alcuni studi isolati, non esiste alcuna rilevazione sistematica su scala nazionale della condotta violenta *complessiva* dei giovani, ovvero a prescindere dal fatto che sia stato sporto denuncia o che si sia giunti a una sentenza. In altre parole, sono disponibili informazioni dettagliate soltanto sul tipo, la portata e l'evoluzione della violenza giovanile punibile rilevata statisticamente (violenza apparente), ma non sulla violenza giovanile che sfugge alla polizia e alla giustizia penale (violenza sommersa). Per questo motivo, il Consiglio federale valuta l'avvio di ricerche periodiche sulla violenza giovanile sommersa. A tale proposito, commissiona uno studio di fattibilità che chiarisca, entro la fine del 2010, la metodica, i costi, i possibili risultati e l'affidabilità di una rilevazione di questo tipo. Lo studio dovrà inoltre spiegare come utilizzare il materiale statistico disponibile per ottenere migliori informazioni sulla diffu-

¹⁰ Rapporto del Consiglio federale, pag. 77 segg.

sione della violenza giovanile. Ricerche periodiche sulla violenza sommersa permetterebbero di raccogliere più informazioni anche sui reati commessi in banda. Sarebbe possibile rilevare statisticamente determinate circostanze di fatto, quali l'azione collettiva.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso e commissionato l'allestimento, entro la fine del 2012, di una statistica sull'esecuzione delle pene irrogate ai giovani. In questo modo si colma un'importante lacuna, poiché finora mancano le basi per valutare l'efficienza delle sanzioni irrogate ai giovani, che in parte risultano pesanti e costose. Tale possibilità è importante anche per la Confederazione, che sussidia un numero considerevole di riformatori nell'intento di assicurarne la qualità e di gestirne lo sviluppo.

7.2.2 Sostenere i Cantoni, le Città e i Comuni competenti per la prevenzione della violenza

Nel suo rapporto del 20 maggio 2009 il Consiglio federale dimostra che a tutti i livelli sono in atto numerosi sforzi, approcci e provvedimenti rilevanti per la prevenzione della violenza giovanile. Il loro carattere è più incisivo e la loro portata più ampia rispetto alla campagna di sensibilizzazione chiesta dal postulato Chevrier. Per loro natura vicine ai problemi sul campo, queste misure sono per lo più concepite e attuate su scala locale. Vi sono inoltre numerosi provvedimenti che, anche se non direttamente finalizzati a prevenire la violenza giovanile, producono effetti preventivi e si rivolgono, almeno in parte, agli stessi gruppi di destinatari (ad esempio misure di integrazione, di formazione professionale o di lotta alla povertà). Il rapporto del Consiglio federale elenca tutte queste misure descrivendole nel dettaglio¹¹.

Tuttavia, lo scambio di esperienze e la trasmissione di conoscenze sulle molteplici misure di prevenzione della violenza sono ancora poco sviluppati in tutto il Paese. Nel complesso sono insufficienti le conoscenze sui provvedimenti adottati, sulle esperienze maturate, nonché sulle possibilità di integrare meglio le varie misure e di sfruttare i risultati ottenuti, le pratiche promettenti e le strutture di cooperazione collaudate nello sviluppo di nuove strategie di prevenzione. Non è ben nota nemmeno l'efficacia delle misure di prevenzione esistenti, visto che finora non è praticamente mai stata valutata. Il rapporto del Consiglio federale illustra nel dettaglio le lacune esistenti nei quattro campi tematici «Famiglia e prima infanzia», «Scuola e formazione», «Spazio sociale e spazio pubblico» e «Media»¹².

Le misure preventive contro la violenza giovanile competono in prima linea ai Cantoni, alle Città e ai Comuni. Nei prossimi cinque anni, la Confederazione intende comunque affiancarli nell'adozione di tali misure e in particolare nel colmare le lacune menzionate, nel quadro di un programma nazionale sostenuto congiuntamente e limitato nel tempo. Secondo il Consiglio federale, le attività di questo programma devono consistere sostanzialmente (1) nel promuovere lo scambio di esperienze e la trasmissione di conoscenze tra gli attori interessati, (2) nel mettere a disposizione delle autorità competenti programmi di prevenzione efficaci, (3) nel sostenere in termini strategici e finanziari i programmi di prevenzione e la loro valutazione, nonché (4) nel valutare come sfruttare meglio le sinergie fra prevenzione, intervento e repressione. Un gruppo di lavoro tripartito composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni sta attualmente impostando l'assetto e il finanziamento del programma. Il Consiglio federale deciderà in merito entro l'estate 2010.

7.2.3 Tutelare i giovani dall'influenza dei media

Il consumo di immagini violente nei media e l'utilizzo di videogiochi violenti possono produrre effetti deleteri sui giovani già esposti ad altri fattori di rischio. Si presume in particolare che ne vengano influenzati anche i giovani plurirecidivi (cfr. n. 6.7). Un'efficace tutela dell'infanzia

¹¹ Rapporto del Consiglio federale, pag. 22 segg., 36 segg., 43 segg., 52 segg., 60 segg., 63 segg.

¹² Rapporto del Consiglio federale, pag. 38 segg., 45 segg., 55 segg., 62 segg., 69 segg.

e della gioventù dall'influenza negativa dei media riveste quindi grande importanza in termini di prevenzione. Si tratta (a) di regolare la diffusione e il consumo dei contenuti mediatici e (b) di intervenire sull'informazione e la formazione dei giovani e delle loro figure di riferimento.

a) Normativa per la diffusione e il consumo di contenuti mediatici: negli ultimi anni le associazioni settoriali hanno intrapreso grossi sforzi per garantire l'adozione di disposizioni nazionali uniformi a tutela dell'infanzia e della gioventù, concludendo accordi di autodisciplina. È questa la strada da seguire, per cui il Consiglio federale non ritiene opportuno disciplinare la materia su scala nazionale, come invece chiesto dal postulato 07.3665 Galladé. Costituiscono tuttavia un problema i produttori e i rivenditori che non aderiscono o violano gli accordi settoriali. Il Consiglio federale invita quindi i Cantoni a prevedere sanzioni uniformi per questi casi. Qualora i Cantoni o le associazioni settoriali non adempissero appieno i loro compiti o qualora le misure adottate non fossero abbastanza incisive, il Consiglio federale provvederà a disciplinare la materia a livello federale. Una normativa unitaria a tutela dei bambini e dei giovani dall'influenza dei media richiederebbe tuttavia una nuova base legale.

In adempimento di varie mozioni tese a tutelare maggiormente i giovani da immagini violente nei media¹³, il Consiglio federale elabora inoltre le pertinenti proposte di soluzione.

I provvedimenti decisi confluiranno, se possibile, nel programma di prevenzione e lotta alla violenza giovanile citato in precedenza.

b) Potenziamento delle offerte in materia di informazione e creazione di competenze mediatiche: il Consiglio federale intende collaborare con i diversi settori del mondo mediatico. I bambini e i giovani, nonché le loro figure di riferimento devono poter accedere a informazioni facilmente comprensibili sulle classificazioni in base alle fasce età e sui sistemi di contrassegno dei contenuti dei media elettronici. Vanno inoltre informati con regolarità sugli ultimi sviluppi e sui pericoli derivanti dai media che sfuggono ai provvedimenti normativi. Attualmente gli organi federali competenti e le associazioni settoriali stanno definendo i contenuti e il finanziamento delle misure necessarie, che saranno sottoposte al Consiglio federale entro l'estate 2010.

7.3 Misure di polizia

Di tutti gli interventi cantonali tesi a prevenire la violenza giovanile citati nel rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009, in questa sede s'intende illustrare più da vicino quelli effettuati dai corpi di polizia (cfr. n. 7.2.2), valutati in particolare nel quadro dell'inchiesta condotta da fedpol sui giovani plurirecidivi.

Negli ultimi anni le autorità di polizia e di giustizia competenti hanno affrontato la problematica dei giovani plurirecidivi e delle bande giovanili. Oggi molti corpi di polizia impiegano degli addetti ai giovani, incaricati, in sostanza, di frequentare maggiormente i punti d'incontro dei giovani per avvicinarli direttamente, di raccogliere informazioni sull'ambiente giovanile e di conoscere il background e le condizioni dei ragazzi al fine di poter individuare quanto prima eventuali sviluppi problematici. Questo lavoro ha già dato buoni risultati. Ben tre convegni svolti dimostrano l'ottima sinergia esistente tra le varie unità specializzate e l'attività di sviluppo in corso.

Un terzo circa dei corpi di polizia dispone inoltre di speciali programmi, misure o direttive interne per gestire i giovani plurirecidivi. Vengono ad esempio impiegati, sotto la direzione della magistratura dei minorenni, gruppi interdisciplinari composti anche da rappresentanti dei

¹³ Mozione Schweiger 06.3170 (Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli); mozione Hochreuter 06.3554 (Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza); mozione Schweiger 06.3884 (Nessuna pornografia commerciale sui cellulari).

servizi di polizia specifici, del dipartimento della socialità, dei centri di attività giovanile e dei consigli scolastici. Questi gruppi si prefiggono di reagire in modo tempestivo, unito e adeguato ai comportamenti problematici dei giovani. Altri corpi di polizia effettuano, collaborando con le magistrature dei minorenni e coinvolgendo l'ambiente familiare, approfondite analisi della personalità, eventualmente approfittando del ricovero in un istituto. In questi casi collaborano ad hoc con i servizi di prevenzione, le autorità tutorie, i consigli scolastici e gli istituti per giovani. Vengono inoltre organizzati corsi antiaggressione o antiviolenza, nonché programmi interdisciplinari rivolti ai giovani plurirecidenti. In un Cantone il corpo di polizia partecipa a un gruppo di lavoro permanente «Gioventù & violenza» del dipartimento della sanità e della socialità. Un altro Cantone impiega figure professionali competenti in materia di prevenzione che operano soprattutto nelle scuole allacciando contatti con il corpo docenti e con i genitori.

Tutti i restanti corpi di polizia intrattengono contatti stretti e intensi con la magistratura dei minorenni, con altri corpi di polizia e spesso anche con le autorità sociali e scolastiche. L'importanza di tali sinergie è incontestata. In questo campo permangono comunque lacune e processi ottimizzabili, proprio come nella collaborazione a tutti gli altri livelli in cui vengono profusi sforzi per prevenire la violenza giovanile. Come illustrato in precedenza, il Consiglio federale intende aiutare i Cantoni, le Città e i Comuni, competenti in primo luogo, a colmare queste lacune introducendo un programma valido per tutta la Svizzera (cfr. n. 7.2.2).

7.4 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Nel presente contesto, gli atti di violenza commessi nel corso e a margine di manifestazioni sportive costituiscono un problema particolare. Spesso sono coinvolti giovani che agiscono in gruppo.

A questo proposito si rimanda a un altro rapporto, presentato dal Consiglio federale alla fine del 2008¹⁴ e stilato dall'Ufficio federale dello sport (UFSP) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e con la partecipazione di altre unità amministrative e dei Cantoni. Gli autori sono giunti alla conclusione che, adeguando la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), la Confederazione abbia creato le basi giuridiche necessarie per un intervento coordinato contro la violenza dentro e attorno agli stadi. Nel rapporto si rileva inoltre che le misure esistenti finora hanno dato buoni risultati. La Confederazione gestisce il sistema d'informazione HOOGAN, previsto dall'articolo 24a LMSI per la registrazione centralizzata di persone notoriamente violente in occasione di manifestazioni sportive, ed esegue i divieti di recarsi in un Paese determinato (art. 24c LMSI). Compete invece ai Cantoni l'esecuzione di misure quali il divieto di accedere a un'area determinata l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo. Le pertinenti disposizioni della LMSI (art. 24b, 24d e 24e) erano limitate fino alla fine del 2009 e, al 1° gennaio 2010, sono state sostituite dalle disposizioni di un concordato sulle misure antiviolenza in occasione di manifestazioni sportive, approvato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP).

In previsione dei campionati europei di calcio del 2008, vari gruppi di lavoro sotto l'egida di Swiss Olympic avevano analizzato, con largo anticipo, la problematica del connubio tra sport e violenza. I lavori si erano focalizzati anche sulla possibilità di sviluppare il lavoro sociale con i tifosi e sulle restrizioni di vendita di alcolici in occasione di determinate manifestazioni sportive. Sono ad esempio stati allestiti mansionari standardizzati e direttive per i responsa-

¹⁴ Presentando il rapporto dell'8 dicembre 2008 «Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive», il Consiglio federale ha soddisfatto il postulato 08.300 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'8 gennaio 2008.

bili dei rapporti con le tifoserie in seno ai club; l'addestramento all'applicazione pratica si fa nel quadro di corsi di aggiornamento.

L'Ufficio federale dello sport tematizza la violenza nello sport in cicli di studio e corsi Gioventù+Sport. Sono inoltre stati sviluppati programmi di prevenzione destinati ai giovani stessi.

In occasione della sua conferenza autunnale tenutasi a metà novembre 2009, la CDCGP ha approvato all'unanimità un pacchetto di misure elaborato di concerto con il settore Tifoseria violenta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e teso a promuovere un approccio unitario e coerente contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'accento è posto sul potenziamento degli sforzi necessari a tutti i livelli per identificare i visitatori di una manifestazione sportiva e sanzionare i responsabili dei disordini. La CDCGP si aspetta che le autorità, le federazioni, le leghe, i club e i gestori degli stadi concretino le misure su scala nazionale e locale nel contesto dei club delle leghe superiori e che, per quanto possibile, le attuino già a partire dalla prossima stagione per il calcio e l'hockey su ghiaccio. La CDCGP è stata costretta a questo passo in seguito ai numerosi scontri violenti verificatisi in occasione delle partite di campionato di calcio e di hockey su ghiaccio dopo l'EURO 08, sebbene tale tendenza era sembrata affievolirsi all'inizio del 2008.

7.5 Modifiche del diritto penale

A prescindere da singole modifiche della Parte speciale del Codice penale per meglio tutelare i giovani dalle rappresentazioni di violenza nei media, risultanti dall'adempimento di alcune mozioni pertinenti (cfr. n. 7.2.3, nota 13), il rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009 – come pure il rapporto del DFGP di aprile 2008 – non ritiene necessario rivedere il diritto penale materiale e in particolare il diritto penale minorile per combattere la violenza giovanile. Il nuovo diritto penale minorile (DPMin), entrato in vigore all'inizio del 2007, permette di irrogare sanzioni risolutive e appropriate nei confronti di giovani plurirecidivi. Conformemente a un postulato Amherd¹⁵, verrà comunque valutata l'efficacia del diritto penale minorile. Se dovessero emergere lacune, il Consiglio federale adotterà le misure appropriate. La fattispecie del reato collettivo potrebbe eventualmente essere introdotta nell'articolo 25 capoverso 2 DPMin, che stabilisce i presupposti per disporre la privazione della libertà fino ai quattro anni nei confronti di minori e, secondo alcuni critici, attualmente è formulato in modo troppo restrittivo. Tutti gli interventi parlamentari depositati di recente e tesi alla modifica *immediata* del diritto penale minorile sono stati respinti, fatta eccezione per la mozione 08.3797 Galladé. Questa chiede un aumento del limite massimo d'età da 22 a 25 anni per l'esecuzione delle misure di diritto penale minorile in alcuni casi.

Le circostanze aggravanti del Codice penale – così come le comminatorie in generale – rivestono un'importanza secondaria per la punizione degli autori minorenni. È ben vero che la Parte speciale del Codice penale (art. 111 segg.) si applica per analogia agli autori minorenni¹⁶, ma ciò vale principalmente per quanto riguarda qualificazione e all'illiceità dell'atto. Secondo il diritto penale minorile, il tipo e la durata delle sanzioni penali sono definite soprattutto in base alle necessità educative o terapeutiche dei giovani autori e non si fondano sulla gravità del reato e sulla colpa.

Anche riguardo ai giovani adulti plurirecidivi, il rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009 non prevede alcuna modifica del diritto penale applicabile agli adulti. L'estensione della comminatoria sarà anche utile per pronunciare pene più appropriate, ma, tutto sommato, non costituisce uno strumento adeguato per rendere più efficace la lotta alla criminalità. Lo stesso dicasi per le aggravanti previste dalla legge per i reati commessi in

¹⁵ Postulato Amherd 08.3377 (Valutazione del diritto penale minorile).

¹⁶ Art. 1 cpv. 2 lett. m DPMin; RS 311.1.

banda o in gruppo. Il Consiglio federale non ritiene urgente rivedere le normative esistenti in materia (cfr. n. 2). Per contro, l'Ufficio federale di giustizia sta attualmente confrontando tutte le comminatorie contenute nella Parte speciale del Codice penale e in parte delle disposizioni penali di altre leggi federali, per valutare, tenendo conto dell'importanza dei beni giuridici da tutelare, la necessità di adottare modifiche tese ad armonizzare le pene. Dalla sua entrata in vigore e nonostante le numerose revisioni parziali, la Parte speciale del Codice penale non è mai stata sottoposta ad un'analisi tanto esaustiva.

L'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale e della legge federale sulla procedura penale minorile è prevista per il 1° gennaio 2011. Sostituendo i diversi codici cantonali di procedura penale con un unico Codice nazionale, si spera di ottenere, in particolare nel settore del diritto penale minorile, procedure più snelle e una cooperazione più fattiva tra le autorità, il che contribuisce a rafforzare la lotta alla criminalità giovanile.

8. Conclusioni

La maggior parte dei reati commessi in gruppo o banda è imputabile a minorenni o a giovani adulti. Le gravi forme di criminalità commesse in banda sono riconducibili ai circa 300-500 giovani plurirecidenti. Le misure efficaci per lottare contro gli atti delle bande giovanili sono identiche a quelle indicate per prevenire la criminalità giovanile e la violenza giovanile in generale. Negli ultimi anni sono già state adottate misure di questo tipo. Dal canto suo, il Consiglio federale, approvando il suo rapporto del 20 maggio 2009 sul tema gioventù e violenza, ha deciso svariate misure più incisive rispetto alla campagna di sensibilizzazione chiesta dal postulato Chevrier. Per il momento, il Consiglio federale non ritiene nemmeno necessario procedere agli adeguamenti del diritto penale chiesti dal postulato.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.